

COMUNE DI CORVINO SAN QUIRICO

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

VARIANTE N. 1/2016

SETTEMBRE 2016 – ADOZIONE

N. B. Le parti in variante sono indicate in colore giallo.

SOMMARIO

| | |
|---|-----------|
| 1. PREMESSA | 2 |
| 1.1. OBBLIGHI E COMPETENZE DEL COMUNE | 2 |
| 1.1.1. VALUTAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI (D.P.C.M. 5 DICEMBRE 1997) | 3 |
| 1.1.2. VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO (L. 447/95, ART. 8, COMMA 3) | 3 |
| 1.1.3. DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO (L. 447/95, ART. 8, COMMI 4-6) | 4 |
| 1.2. OBBLIGHI E COMPETENZE DEGLI ESERCENTI DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE | 4 |
| 1.3. OBBLIGHI E COMPETENZE DEI GESTORI DI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO | 5 |
| 1.4. OBBLIGHI E COMPETENZE DEI COSTRUTTORI E DEI PROGETTISTI IN MATERIA DI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI | 5 |
| 1.5. OBBLIGHI E COMPETENZE DEGLI ESERCENTI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | 6 |
| 2. ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI LOCALI DI IGIENE E SANITÀ E P. M. | 8 |
| 2.1. ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE E SANITÀ | 7 |
| REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO | 7 |
| TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI | 7 |
| TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO | 7 |
| TITOLO III. – REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI E DELLE SORGENTI SONORE INTERNE | 10 |
| TITOLO IV - DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE A SPETTACOLO .. | 11 |
| TITOLO V - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI | 11 |
| ALLEGATI AL REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE E SANITÀ | |
| ALLEGATO I | |
| CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI | 16 |
| ALLEGATO II | |
| LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO E PUBBLICI ESERCIZI | 20 |
| MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, E ASSIMILABILI | 20 |
| ALLEGATO III | |
| RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE EDILIZIA - REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI | 26 |
| ALLEGATO IV | |
| DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (D.I.A.) | 28 |

1. Premessa

La Legge Quadro sull'inquinamento acustico ha introdotto una serie di obblighi e di competenze, in capo a vari soggetti.

1.1.Obblighi e competenze del Comune

- Classificazione acustica del territorio comunale, attribuendo ad ogni area la propria classe acustica.
- Adozione dei *Piani di Risanamento Acustico Comunali*, assicurando il coordinamento con il *P. G. T. (Piano di Governo del Territorio)*, con il *Piano Urbano del Traffico* ed altri eventuali strumenti urbanistici come i Piani paesistici o simili. Per il *Piano di Risanamento* la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di approvazione del Piano di Classificazione Acustica.
- Adozione di Regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico.
- Rilevazione e controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli.
- Controllo delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse, del rumore prodotto dalle macchine rumorose e dalle attività svolte all'aperto, della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione presentata per le valutazioni di impatto acustico.
- Controllo, sia in sede di progetto sia di realizzazione, del rispetto di quanto stabilito dalla normativa sui requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 5/12/97, art. 11.1 o sue sostituzioni o modificazioni.
- Controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico all'atto del rilascio dei permessi di costruire od altro provvedimento autorizzativo, relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che ne abilitano l'utilizzo, nonché dei provvedimenti autorizzativi all'esercizio di attività produttive, commerciali.
- Controllo del rispetto dei limiti di zona per nuove costruzioni ad uso residenziale;
- Autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile.
- Controllo del rispetto dei limiti sonori delle sorgenti sonore nei luoghi d'intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 215 del 16 aprile 1999.

SINTESI OBBLIGHI E COMPETENZE DEL COMUNE

- Classificazione del territorio comunale;
- Coordinamento degli strumenti urbanistici con la classificazione;
- Adozione dei piani di risanamento;
- Controllo del rispetto della normativa all'atto del rilascio di permessi di costruire, accettazione D.I.A., agibilità;
- Adozione di regolamenti di attuazione della normativa statale e regionale;
- Rilevazione e controllo delle emissioni sonore dei veicoli;
- Funzioni amministrative di controllo;
- Adeguamento del regolamento di igiene e sanità o di polizia municipale;
- Autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee in deroga ai limiti acustici di zona.

1.1.1.Valutazione dei requisiti acustici degli edifici (D.P.C.M. 5 dicembre 1997) per edifici di nuova costruzione e ristrutturazione.

Le domande per il rilascio di permessi di costruire relative a nuove costruzioni o ristrutturazioni rilevanti, devono essere corredate da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2 commi 6, 7, 8 della legge 447/95, che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M.05 /12/97 o sue sostituzioni o modificazioni. L'eventuale autocertificazione deve essere corredata da misure, calcoli e quanto necessario per dimostrare la veridicità dei dati certificati.

In caso di presentazione di progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente, che ne modifichino le caratteristiche acustiche, l'amministrazione comunale deve chiedere al progettista una dichiarazione, con la quale si attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 o da sue successive integrazioni o sostituzioni. Le domande per il rilascio di autorizzazioni per la costruzione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche, redatta da Tecnico Competente, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno.

I valori riportati nel decreto devono essere rispettati in tutti quegli edifici per i quali venga rilasciata permessi di costruire per nuova costruzione o ristrutturazione edilizia.

Al fine di una corretta interpretazione della legge sopra ricordata si intendono come solai tutte le partizioni orizzontali presenti nell'edificio che si trovino sopra a vani abitabili o spazi comuni; facciate gli elementi di divisione verso spazi esterni aperti da almeno un lato.

1.1.2.Valutazione previsionale del clima acustico (L. 447/95, art. 8, comma 3)

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;

- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 (dell'art. 8) ossia:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A, B, C, D, E, F secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/04/1992 n. 285;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

1.1.3.Documentazione di previsione di impatto acustico (L. 447/95, art. 8, commi 4-6)

Le domande per il rilascio di permessi di costruire relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

1.2.Obblighi e competenze degli esercenti delle infrastrutture pubbliche

Gli esercenti delle infrastrutture di trasporto quali ferrovie, autostrade, aeroporti, ecc., devono presentare al Ministero dell'Ambiente un rapporto sullo stato attuale dell'inquinamento da rumore dovuto a dette infrastrutture. Gli esercenti sono tenuti a trasmettere ai Comuni interessati copia dei relativi progetti di risanamento, che saranno recepiti nei *Piani di Risanamento* comunali.

Gli oneri derivanti dalle attività di risanamento sono a carico degli Enti gestori che, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge n. 447, sono obbligati a impegnare una quota fissa non inferiore al 7% (3% per l'ANAS) dai fondi di bilancio previsti per l'attività di manutenzione e potenziamento delle infrastrutture.

Appositi decreti stabiliscono norme per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento da rumore prodotto rispettivamente dalle infrastrutture ferroviarie, stradali, aeroportuali. L'attività di risanamento ad opera dell'Ente proprietario o gestore interviene allorché nella fascia o area territoriale di pertinenza dell'infrastruttura, attualmente individuata nei suddetti decreti, vengono superati i valori limite stabiliti; gli interventi vanno effettuati prioritariamente all'interno della predetta fascia, mentre all'esterno di tale fascia gli eventuali interventi sono coordinati con il *Piano di Risanamento* comunale.

I Piani di Risanamento prevedono:

- la classificazione delle tratte o siti da risanare secondo priorità che tengono conto sia dei livelli di inquinamento acustico, sia dell'entità della popolazione esposta, detto mappatura acustica;
- il conseguente programma di risanamento con l'individuazione delle tratte o delle aree dove saranno realizzati gli interventi e i relativi tempi di realizzazione,
- l'individuazione degli interventi ed il piano a lungo termine, detti piani d'azione.

1.3. Obblighi e competenze dei gestori di luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo

Gli esercenti dei luoghi di cui all'art. 1 comma 1 del d.p.c.m. 16/04/1999 n. 215 (trattenimento danzante), hanno l'obbligo di verificare il livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione, avvalendosi di un Tecnico Competente nel campo dell'acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95.

I valori dei livelli massimi di pressione sonora L_{ASmax} e L_{Aeq} consentiti sono i seguenti:

$$L_{ASmax} = 102.0 \text{ dB(A)}$$

$$L_{Aeq} = 95.0 \text{ dB(A)}$$

Tali verifiche devono essere effettuate anche in seguito a modifica o riparazione dell'impianto; se questo è dotato di limitatore, si ritiene sia necessario ripetere le misure, e quindi redigere una nuova Relazione, solo dopo modifiche (sostituzioni, ampliamenti) che riguardano i diffusori poiché variando la loro sensibilità a parità di potenza emessa si ottengono livelli di pressione sonora diversi.

Il gestore deve rispettare i limiti imposti dalla legge anche durante esecuzioni dal vivo in cui i gruppi utilizzano i loro impianti o eventualmente modificando gli attuali con l'introduzione di nuovi elementi in questo caso occorre eseguire, ad ogni variazione, una nuova valutazione.

Qualora, a seguito di verifica, sia accertato il superamento dei limiti di cui sopra, il gestore deve attuare tutti gli interventi necessari indicati dal tecnico competente.

Qualora, a seguito di verifica, risulti che i valori accertati rispettano i limiti prescritti, il gestore del locale o il soggetto di cui all'art. 3 comma 3 del d.p.c.m. 16/04/1999 n. 215, redigono apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale documento, corredato della relazione, deve essere conservato presso il locale ed esibito, su richiesta, dalle autorità di controllo.

1.4. Obblighi e competenze dei costruttori e dei progettisti in materia di requisiti acustici degli edifici per ristrutturazioni.

Per progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche, anche per uno solo degli elementi edilizi normati, è obbligatoria la presentazione della relazione di calcolo dei requisiti acustici degli edifici secondo le modalità stabilite dai decreti nazionali.

I progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da valutazione previsionale di clima acustico e, se nell'edificio sono presenti impianti tecnici od altre sorgenti sonore, Valutazione d'impatto acustico, firmate da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95. Le relazioni dovranno dimostrare il rispetto dei limiti acustici ambientali. Nei casi previsti dalla legge, con esclusione degli edifici a destinazione industriale, dovrà essere presentata relazione di calcolo dei requisiti acustici degli edifici che attesti il rispetto dei valori previsti dal d.p.c.m. 5 dicembre 1997 e sue sostituzioni o modificazioni.

Le richieste di autorizzazione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici e/o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale. La relazione dovrà essere presentata anche solo per dimostrare che non è necessario prendere provvedimenti particolari.

1.5.Obblighi e competenze degli esercenti di insediamenti produttivi

L'art. 15 comma 2 della legge n. 447/95 stabilisce che, entro 6 mesi dalla classificazione in zone del territorio comunale, gli esercenti di insediamenti produttivi devono presentare, laddove necessario, un *Piano di Risanamento Acustico*, al fine di consentire il rispetto dei limiti di zona. Per gli impianti produttivi a ciclo continuo¹, i *Piani di Risanamento* devono essere finalizzati anche al rispetto dei valori limite differenziali, qualora non siano rispettati i valori assoluti di immissione (D.M. Ambiente 11/12/96).

Se i *Piani di Risanamento* non vengono presentati, la stessa legge stabilisce che le imprese inadempienti si devono comunque adeguare ai limiti indicati nel *Piano di Zonizzazione* comunale entro il termine di sei mesi previsto per la presentazione del suddetto *Piano*.

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 1/12/1996, riguardante gli impianti a ciclo continuo, fissa anche i tempi per la realizzazione del *Piano di Risanamento*, a decorrere dalla data di presentazione dello stesso; indica inoltre il contenuto di massima della relazione tecnica che accompagna il suddetto *Piano*, ossia: descrizione della tipologia ed entità del rumore presente, indicazione delle modalità e dei tempi di risanamento, stima degli oneri finanziari necessari.

I Comuni devono, entro un anno dall'entrata in vigore della Legge Quadro 447/95, adeguare i Regolamenti Locali di Igiene e Sanità o di Polizia Municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico (Legge Quadro 447/95, art. 6, comma 2).

Le attività motoristiche usufruiscono di deroghe come da D.P.R. 304 e gli adempimenti sono indicati nel decreto citato.

¹ Sono considerati a ciclo continuo quelli indicati dal decreto 11 dicembre 1996 del Ministro dell'Ambiente "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"

2. Adeguamento dei Regolamenti Locali di Igiene e Sanità

2.1. Adeguamento del Regolamento Locale di Igiene e Sanità

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91 e dell'art.6 della Legge 447/95 e adegua il Regolamento locale di Igiene e Sanità e di Polizia Locale.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art.659 del c.p.p. Sono escluse anche le vertenze tra privati, regolate dall'art. 844 c.p.c. .

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Sezione I

Art. 2 - Definizioni

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.

Art. 3 - Impianti ed attrezzature

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.).

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma g, Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 4 - Orari

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili al di sopra dei livelli di zona è consentita nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od

assimilabili, per i quali si debba richiedere deroga al di sopra dei limiti di zona, è consentita nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 dal 1° aprile al 30 settembre e dalle ore 8,00 alle 20,00 dal 1 ottobre al 31 marzo.

Per le manifestazioni musicali ed assimilabili la deroga potrà essere concessa per le attività di prove, spettacoli e manifestazioni dalle ore 10 alle ore 00,30 del giorno successivo, per un numero massimo di 26 gg/anno, per ogni area individuata in allegato.

Art. 5 - Limiti massimi

Il limite assoluto da non superare di norma (come Leq) nel periodo derogato, è pari a 80 dB(A) per periodi superiori alle due settimane, con autorizzazione in deroga. In questo regime autorizzativo non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni adiacenti alle aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, il valore massimo della deroga sarà 65 dB(A) a finestre chiuse.

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere l'effettuazione di misure a cantiere attivo, con oneri a carico del gestore delle sorgenti sonore.

Art. 6 - Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga automatica agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa.

Art. 7 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Nessuna richiesta di deroga è necessaria quando il responsabile ritenga di rispettare i limiti di zona, differenziale, componente tonale, impulsiva.

Qualora ritenga di dover superare i limiti di zona, rimanendo all'interno di limiti ed orari indicati negli artt. precedenti, presenta domanda di deroga, tecnicamente documentata (allegato II).

Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti alle deroghe indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo lo schema allegato I. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente articolo.

Sezione II - Manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili

Art. 8 - Definizioni

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally) e quant'altro necessari per la buona riuscita della manifestazione, come l'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 26 giornate nell'arco di un anno solare per ogni area definita. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 9 - Localizzazione

Le manifestazioni di cui all'art. 8 dovranno essere ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera a della Legge 447/95 individuate in documento allegato al *Piano di Zonizzazione Acustica*.

Le attività di cui all'art. 8 non si possono effettuare nelle aree ospedaliere e, se poste in quelle adiacenti ad esse, non dovranno aumentare i livelli acustici dell'area ospedaliera di oltre 3 dB.

Art. 10 - Limiti ed orari

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate all'art. 8 è consentito nei limiti ed orari indicati all'art. 4.

I limiti sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati.

Sono comunque da rispettare, anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori relativi ai livelli massimi da non superarsi in centro pista per le sale da ballo, ed in centro platea per i concerti e l'esecuzione di musica dal vivo secondo le prescrizioni del D.P.C.M. N.215 del 16/4/1999 o sue revisioni o modificazioni.

Art. 11 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Lo svolgimento sul territorio comunale di attività di cui all'art. 8 deve avvenire nel rispetto dei limiti e degli orari indicati. Almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, è necessario inviare una comunicazione - vedi allegato II al presente Regolamento - al Sindaco, il quale la trasmette con tempestività agli organi preposti al controllo. Il Sindaco, sentito il parere dei Servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

Art. 12 – Attività temporanee alle quali è concessa deroga automatica.

Alle attività indicate nel seguito è concessa deroga automatica ai limiti acustici ex l. 447/95, a causa della breve durata e quindi degli effetti sulla salute presumibilmente trascurabili.

Cantieri fissi e lineari, per una durata efficace di 6 giorni lavorativi.

Spettacoli con emissione musicale contenuti entro la stessa giornata (o notte) per prove e spettacolo, che non siano operanti oltre le ore 0,30 del giorno seguente.

Interventi d'emergenza su reti e servizi con caratteristiche di servizio pubblico.

Attività agricole all'aperto, quali potatura, aratura, disinfestazione, taglio dei boschi e simili.

Il limite massimo della deroga è fissato a 70 dB(A) considerato sull'intero periodo di riferimento.

TITOLO III. – REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI E DELLE SORGENTI SONORE INTERNE

Art. 13

I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione di tecnico competente in acustica che attesi il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal d.p.c.m. 5 dicembre 1997 o sue successive sostituzioni o modificazioni.

Art. 14

I progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da relazione di calcolo e valutazione, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2, commi 6,7,8 della legge 447/95.

Art. 15

Le richieste di permessi di costruire per la realizzazione di nuovi edifici produttivi non sono soggette al rispetto dei requisiti acustici degli edifici. Il controllo antinquinamento viene eseguito alla presentazione delle richieste d'inizio attività. I nuovi impianti devono essere accompagnati da una relazione sulle caratteristiche acustiche di emissione e la previsione dei livelli sonori in corrispondenza dei ricettori interessati. La relazione è redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Di seguito si forniscono le tabelle di riferimento, con le categorie ed i limiti, derivati dal D.P.C.M. 5/12/97.

TABELLA (A)

CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI

| | |
|----------------------|---|
| Categoria A : | edifici adibiti a residenza ed assimilabili |
| Categoria B : | edifici adibiti ad uffici ed assimilabili |
| Categoria C : | edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed assimilabili ; |
| Categoria D : | edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili |
| Categoria E : | edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili |
| Categoria F : | edifici adibiti ad attività ricreative, di culto ed assimilabili |
| Categoria G : | edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili |

TABELLA (B)

REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI ED IMPIANTI

Indici di valutazione e livelli sonori massimi

| Categorie | R' _w | D _{2m,nTw} | L' _{n,Tw} | L _{ASmax} | L _{Aeq} |
|------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 1. D | 55 | 45 | 58 | 35 | 25 |
| 2. A, C | 50 | 40 | 63 | 35 | 35 |
| 3. E | 50 | 48 | 58 | 35 | 25 |
| 4. B, F, G | 50 | 42 | 55 | 35 | 35 |

I valori riportati devono essere rispettati in tutti quegli edifici per i quali venga rilasciata permessi di costruire per nuova costruzione o ristrutturazione edilizia.

Le grandezze di riferimento i metodi di calcolo e di collaudo sono definiti nelle norme seguenti: ISO 3382: 1997; EN ISO 140-7: 1996; EN ISO 717-1 -2 - 3: 1997; UNI 10708 -1-2-3: 1997.

T = tempo di riverberazione;

R'_w = indice del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti;

D_{2m,nT,w} = indice di isolamento acustico isolamento acustico normalizzato di facciata;

L'_{n,Tw} = livello di calpestio di solai normalizzato.

RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

La rumorosità degli impianti tecnologici non deve superare i limiti indicati nelle ultime due colonne della Tabella (B), dove L_{ASmax} riguarda i servizi a funzionamento discontinuo quali ascensori, scarichi idraulici, bagni servizi igienici e rubinetterie (tempo di misura pari all'evento); L_{Aeq} riguarda i servizi a funzionamento continuo quali, ad esempio, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

La durata della misura per la determinazione di L_{AS,max} dovrà essere pari a quella dell'evento esaminato. La durata della misura di L_{Aeq} per gli impianti a funzionamento continuo dovrà essere tale da portare alla stabilizzazione del Leq entro +/- 0,3 dB(A) oppure pari ad un ciclo completo.

In caso di ristrutturazione parziale i limiti dovranno essere rispettati per quegli elementi che vengano sostituiti o modificati in misura rilevante. Non rientra nella materia la manutenzione ordinaria.

TITOLO IV - DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE A SPETTACOLO

Art. 16

In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovranno essere rispettati i limiti fissati dal D.P.C.M. 215/99 o sue successive integrazioni o modificazioni.

Art. 17

La domanda di concessione/autorizzazione edilizia per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'adeguata valutazione d'impatto acustico (V.I.A.), predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato V al presente Regolamento.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione, i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti, i cambi di destinazione d'uso, le volture di licenze.

Qualora ad una richiesta di voltura o di nuova licenza d'esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di concessione/autorizzazione edilizia, la V.I.A. dovrà essere allegata alla richiesta stessa.

Il rilascio di concessione/autorizzazione edilizia è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo. La realizzazione degli interventi previsti nella Dichiarazione d'Impatto Acustico e nelle eventuali prescrizioni, è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità della struttura e della validità della licenza.

Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 4, comma I del D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla D.I.A. e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo. La certificazione è sottoscritta dal tecnico redattore della D.I.A.

TITOLO V - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Per le sanzioni specifiche in materia di inottemperanza alle norme regolamentari comunali si rimanda alle disposizioni generali del Comune.

Per le strutture di cui al TITOLO III, il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Art. 19 - Misurazioni e controlli

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti. L'attività di controllo è demandata all'ARPA od al Corpo di Polizia Locale. In carenza, l'amministrazione può stipulare convenzioni con tecnici competenti e certificati.

Art. 20 Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

**GLI ALLEGATI AL REGOLAMENTO
RESTANO IDENTICI A QUELLI DEL PIANO IN VIGORE**